

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 giugno 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (16CE1126)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/546 della Commissione, del 7 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1127)..... Pag. 12

Decisione (UE) 2016/547 della Commissione, del 7 aprile 2016, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (16CE1128)..... Pag. 14

Publicati nel n. L 94 dell'8 aprile 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE1129)..... Pag. 17

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (16CE1130)..... Pag. 20

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/550 della Commissione, dell'8 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1131)..... Pag. 23

Decisione (UE) 2016/551 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1° giugno 2016 (16CE1132)..... Pag. 25



<u>Decisione (UE) 2016/552 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (16CE1133).....</u>	<i>Pag.</i> 28
<u>Decisione (UE) 2016/553 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di cinque membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Francia (16CE1134).....</u>	<i>Pag.</i> 29
<u>Decisione (UE) 2016/554 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di nove membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Francia (16CE1135).....</u>	<i>Pag.</i> 31
<i>Publicati nel n. L 95 del 9 aprile 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/555 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (16CE1136).....</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/556 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (16CE1137).....</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/557 della Commissione, del 7 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (16CE1138).....</u>	<i>Pag.</i> 40
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione (16CE1139).....</u>	<i>Pag.</i> 50
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (16CE1140).....</u>	<i>Pag.</i> 52
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione, dell'11 aprile 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE1141).....</u>	<i>Pag.</i> 55
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (16CE1142).....</u>	<i>Pag.</i> 58
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/562 della Commissione, dell'11 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1143).....</u>	<i>Pag.</i> 67
<u>Decisione (PESC) 2016/563 del comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa all'accettazione del contributo della Turchia alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2016) (16CE1144).....</u>	<i>Pag.</i> 69
<u>Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (16CE1145).....</u>	<i>Pag.</i> 70
<u>Decisione (PESC) 2016/565 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (16CE1146).....</u>	<i>Pag.</i> 73
<u>Decisione (UE) 2016/566 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE (16CE1147).....</u>	<i>Pag.</i> 78
<i>Publicati nel n. L 96 del 12 aprile 2016</i>	



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione del 10 febbraio 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (*GUL 64 del 10 marzo 2016*) (16CE1148)..... Pag. 82

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (*GUL 75 del 22 marzo 2016*) (16CE1149)..... Pag. 85

Publicati nel n. L 95 del 9 aprile 2016

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (*GUL 75 del 22 marzo 2016*) (16CE1150)..... Pag. 85

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio del 31 marzo 2016 che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (*GUL 85 del 1° aprile 2016*) (16CE1151)..... Pag. 85

Rettifica della decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (*GUL 85 del 1° aprile 2016*) (16CE1152)..... Pag. 86

Publicati nel n. L 98 del 14 aprile 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/545 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2016

sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 8,

considerando quanto segue:


- (1) Al momento di stipulare accordi quadro, i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a utilizzare in maniera ottimale la capacità di infrastruttura disponibile. Al tempo stesso, al fine di investire nei servizi, i richiedenti di capacità quadro possono aver bisogno di una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la capacità di infrastruttura disponibile per più di un periodo di programmazione.
- (2) I gestori dell'infrastruttura devono riservare capacità per la procedura di programmazione annuale per organizzare tracce ferroviarie prestabilite a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Essi potrebbero anche dover fornire capacità di riserva per richieste ad hoc conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE. Inoltre, gli accordi quadro non dovrebbero precludere la programmazione annuale, in conformità all'articolo 42 della direttiva 2012/34/UE. Pertanto, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero almeno programmare tali capacità di riserva e prendere in considerazione tali limitazioni prima di assegnare una parte della capacità residua attraverso accordi quadro.
- (3) I potenziali richiedenti hanno bisogno di trasparenza riguardo all'assegnazione della capacità quadro e alla restante capacità indicativa su una data linea. Al fine di evitare oneri amministrativi legati agli accordi quadro, i potenziali richiedenti dovrebbero ottenere una prima indicazione della probabilità che le loro richieste siano approvate. I gestori dell'infrastruttura dovrebbero pertanto pubblicare la dichiarazione della capacità quadro nei loro prospetti informativi della rete. La dichiarazione della capacità quadro dovrebbe specificare, se del caso, se gli accordi quadro siano validi per il trasporto di merci o di passeggeri, oppure di entrambi.
- (4) I gestori dell'infrastruttura e i richiedenti dovrebbero poter godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il momento di inoltrare le richieste di capacità quadro. Al tempo stesso, i criteri per assicurare un utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura disponibile sono più efficaci quando sono applicati contemporaneamente al maggior numero possibile di richieste. Pertanto, prima di stipulare un accordo quadro, i gestori dell'infrastruttura che non applicano una scadenza fissa annuale o pluriennale dovrebbero consultare i richiedenti che potrebbero essere interessati agli accordi quadro.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GUL 276 del 20.10.2010, pag. 22).



- (5) I richiedenti devono essere consapevoli del fatto che i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a utilizzare in maniera ottimale la capacità di infrastruttura disponibile, sia sulle loro reti individuali sia congiuntamente in tutto lo spazio ferroviario europeo unico. Tale obbligo dovrebbe applicarsi per tutta la durata di un accordo quadro, e anche alle tracce ferroviarie assegnate sulla scorta di accordi quadro. Di conseguenza, quando decidono di stipulare un nuovo accordo quadro, entrambe le parti di tale accordo dovrebbero aver già preso in considerazione i criteri stabiliti nel presente regolamento per garantire l'utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura disponibile.
- (6) Gli accordi quadro non dovrebbero specificare una particolare traccia ferroviaria ma indicare una fascia oraria che garantisca sufficiente flessibilità fino alla programmazione annuale delle tracce ferroviarie. Allo stesso tempo, i servizi ferroviari possono avere esigenze diverse quanto alla precisione, in termini di tempistica di effettuazione, che dovrebbero riflettersi in fasce orarie di durata diversa.
- (7) L'introduzione di nuovi servizi di trasporto ferroviario richiede preventivamente autorizzazioni tecniche e di sicurezza o procedure di approvvigionamento di materiale rotabile, o entrambi, che possono richiedere un certo numero di anni. Gli investitori hanno bisogno di certezza riguardo alla capacità disponibile prima di decidere in merito a tali investimenti. Ciò giustifica la concessione ai richiedenti di un certo lasso di tempo tra la stipula dell'accordo quadro e l'avvio dei servizi nell'ambito di tale accordo, tempo durante il quale essi possono, tra l'altro, raccogliere le autorizzazioni e i certificati necessari e acquistare il materiale rotabile. I richiedenti che dimostrano di avere bisogno di questo tempo prima di poter iniziare le attività non dovrebbero essere penalizzati con la riduzione della durata dei loro accordi quadro.
- (8) La fissazione di criteri per la stipula degli accordi quadro dovrebbe consentire al gestore dell'infrastruttura di offrire sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile al fine del suo utilizzo efficace in conformità all'articolo 26 della direttiva 2012/34/UE.
- (9) Gli accordi quadro dovrebbero consentire un efficace coordinamento delle richieste confliggenti e soddisfare quindi determinati criteri per quanto riguarda l'assegnazione della capacità disponibile ad altri richiedenti, la modifica e la rinuncia di capacità quadro.
- (10) Il coordinamento e le consultazioni con i richiedenti che sono già titolari di un accordo quadro possono creare un onere per i gestori dell'infrastruttura e per i richiedenti stessi. Tale onere potrebbe essere sproporzionato su linee e momenti della giornata in cui l'utilizzo della capacità in virtù degli accordi quadro è comunemente sensibilmente inferiore al massimo. Di conseguenza, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero in tali casi avere la possibilità di derogare alle procedure o ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Al tempo stesso, se il calcolo di detto massimo o l'attuazione delle soglie risultassero difficili o arbitrari, gli Stati membri potrebbero chiedere ai gestori dell'infrastruttura di non avvalersi di tale deroga. In quest'ultimo caso, per tentare di ridurre gli oneri amministrativi l'organismo di regolamentazione dovrebbe approvare tutti gli accordi quadro prima che vengano stipulati.
- (11) Possono sorgere conflitti tra le richieste di nuovi accordi quadro e gli accordi quadro esistenti, o tra tracce ferroviarie richieste in virtù di un accordo quadro e tracce ferroviarie richieste al di fuori di un accordo quadro nell'ambito della procedura di programmazione annuale. In casi del genere il gestore dell'infrastruttura dovrebbe fungere da coordinatore tra le parti invitandole a modificare le rispettive richieste al fine di conciliare i diversi interessi. La riconciliazione può includere una modifica delle fasce orarie allocate o modifiche dell'itinerario. L'articolo 46 della direttiva 2012/34/UE stabilisce una procedura per risolvere richieste confliggenti di tracce ferroviarie e dovrebbe fungere da modello anche per gli accordi quadro.
- (12) Ove i criteri di priorità secondo il calendario fissato e pubblicato in conformità all'articolo 47, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2012/34/UE, prevalgano sulla presentazione o meno, nel quadro della procedura di programmazione annuale, di una richiesta nell'ambito di un accordo quadro, il gestore dell'infrastruttura non dovrebbe essere costretto ad applicare i criteri stabiliti per gli accordi quadro, ma dovrebbe applicare piuttosto i criteri di priorità fissati per la procedura di programmazione annuale.
- (13) È importante lasciare al gestore dell'infrastruttura la massima flessibilità in materia di assegnazione della capacità di infrastruttura, ma tale flessibilità dovrebbe essere compatibile con il soddisfacimento delle ragionevoli esigenze dei richiedenti. I gestori dell'infrastruttura dovrebbero tener conto di criteri trasparenti prima di stipulare nuovi accordi quadro.
- (14) I richiedenti dovrebbero chiedere soltanto la capacità quadro di cui hanno veramente bisogno. Se la totalità o una parte della capacità quadro richiesta non è utilizzata nell'arco di un determinato periodo di tempo, l'accordo quadro dovrebbe essere rivisto affinché il richiedente rinunci alla capacità non utilizzata (principio «use it or lose it»), a meno che non sia in grado di dimostrare che il mancato utilizzo è dovuto a motivi indipendenti dalla sua volontà.



- (15) I gestori dell'infrastruttura dovrebbero sviluppare la mutua cooperazione in modo tale che gli accordi quadro per i servizi che utilizzano più di una rete siano coerenti e portino a servizi ferroviari della qualità che i richiedenti possono ragionevolmente aspettarsi. Tale coerenza è necessaria dal momento di stipulare accordi quadro fino al momento in cui vengono assegnate le tracce ferroviarie.
- (16) La fissazione di penali ragionevoli potrebbe incentivare i richiedenti a presentare richieste realistiche per gli accordi quadro e a comunicare eventuali variazioni della capacità necessaria nell'ambito di un accordo quadro non appena ne vengano a conoscenza.
- (17) Le penali in caso di modifica o risoluzione degli accordi quadro, previo accordo fra le parti, dovrebbero essere non discriminatorie. Il loro livello dovrebbe essere adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, dovrebbero essere effettivamente versate e, se necessario, il loro pagamento dovrebbe essere forzoso. Per mantenere l'effetto incentivante ed evitare discriminazioni, l'accordo quadro non dovrebbe consentire al gestore dell'infrastruttura di rinunciare al pagamento della penale quando il richiedente stipula un altro accordo quadro.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di non applicare, per un periodo di tempo limitato, talune disposizioni del presente regolamento agli accordi quadro stipulati il 15 marzo 2003 o dopo tale data, vale a dire la data fissata per il recepimento della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data, la data della loro adesione all'Unione europea. Tuttavia, poiché l'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE dispone che gli accordi quadro devono poter essere modificati o limitati per consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, tali disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi alle modifiche dei summenzionati accordi quadro, laddove dette modifiche siano sostanziali e concordate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (19) La Commissione può rivedere il presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione o dell'applicazione del regolamento (UE) n. 913/2010 relativo ai corridoi ferroviari merci europei.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la procedura e i criteri da seguire per la stipula di accordi quadro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE, si intende per:

- (1) «capacità quadro»: la capacità di infrastruttura assegnata nell'ambito di un accordo quadro;
- (2) «dichiarazione della capacità quadro»: il quadro generale relativo sia alla capacità quadro assegnata sulle linee di una data rete sia alla indicazione del volume e della natura della capacità disponibile su tali linee; essa può includere una guida grafica al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).



- (3) «fascia oraria»: il periodo di tempo specificato in un accordo quadro entro il quale una o più tracce ferroviarie devono essere assegnate nell'ambito della procedura di programmazione;
- (4) «periodo di controllo»: un periodo di tempo massimo di due ore, definito dal gestore dell'infrastruttura, per confrontare la capacità quadro assegnata e le restanti capacità inutilizzate al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro della capacità quadro indicativa assegnata e della capacità disponibile.

Articolo 3

Dichiarazione della capacità quadro

1. Il gestore dell'infrastruttura elabora una dichiarazione della capacità quadro indicante, per ogni sezione di linea e periodo di controllo e, se del caso per tipo di servizio, le seguenti informazioni:
 - a) la capacità quadro già assegnata e il numero delle tracce ferroviarie;
 - b) la capacità indicativamente ancora disponibile per la stipula di accordi quadro sull'infrastruttura per cui sono già stati stipulati accordi quadro;
 - c) la capacità massima disponibile per gli accordi quadro per ogni sezione di linea, laddove possibile.
2. La dichiarazione della capacità quadro rispetta la riservatezza commerciale.
3. Conformemente all'articolo 42, paragrafo 7, della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura deve includere nel prospetto informativo della rete o una dichiarazione della capacità quadro oppure un link a un sito web pubblico in cui sia resa disponibile la dichiarazione della capacità quadro, oppure, come minimo, gli aspetti generali di ogni accordo quadro stipulato. Alla dichiarazione della capacità quadro si applica l'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda il contributo da versare e le lingue del prospetto informativo della rete.
4. Il gestore dell'infrastruttura aggiorna la dichiarazione della capacità quadro entro tre mesi dalla stipula di un accordo quadro, da una modifica sostanziale ad esso o dalla sua risoluzione, e rende disponibili tali informazioni in un modo che ne rispetti la riservatezza commerciale.

Articolo 4


Allineamento dei prospetti informativi della rete

I gestori dell'infrastruttura uniformano i propri prospetti informativi della rete alle disposizioni del presente regolamento e pubblicano la dichiarazione della capacità quadro alla data del primo cambio orario successivo alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Assegnazione della capacità quadro

1. Il gestore dell'infrastruttura può invitare potenziali richiedenti a presentare richieste di accordi quadro con scadenza annuale o pluriennale. Una volta che il termine è scaduto, esso processa le richieste presentate senza indugio. Se il gestore dell'infrastruttura invita a fare richiesta di accordi quadro con scadenza pluriennale, esso pubblica le scadenze annuali entro le quali trattare, senza indugio, le richieste ricevute dopo la scadenza pluriennale.



2. Se il gestore dell'infrastruttura non impone una scadenza annuale o pluriennale e riceve una richiesta di stipula o modifica di un accordo quadro, esso adotta misure ragionevoli per informare gli altri potenziali richiedenti circa la propria intenzione di stipulare un accordo quadro e concede loro un periodo di tempo da uno a quattro mesi per rispondere. Il gestore dell'infrastruttura può decidere di non informare gli altri potenziali richiedenti se riceve una richiesta di modifica marginale di un accordo quadro che non ha effetto su altri accordi quadro.

Il gestore dell'infrastruttura si pronuncia senza indugio sulle richieste di accordi quadro.

3. Se per la stessa capacità sono presentate due o più nuove richieste di accordo quadro, il gestore dell'infrastruttura le esamina e decide su di esse contemporaneamente.

4. Se un accordo quadro che deve essere stipulato o modificato sostanzialmente riguarda linee ferroviarie di un corridoio ferroviario merci, e se il comitato di gestione aveva chiesto di esserne informato, il gestore dell'infrastruttura informa il comitato di gestione del o dei corridoi merci interessati, di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 913/2010. Il gestore dell'infrastruttura fornisce queste informazioni almeno un mese prima di stipulare o modificare sostanzialmente l'accordo quadro.

5. Nonostante una decisione di stipula di accordi quadro, il gestore dell'infrastruttura può decidere su base non discriminatoria e, se del caso con l'approvazione preventiva dell'organismo di regolamentazione, di non offrire accordi quadro su tutte le linee che sono state dichiarate saturate conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura indica, nella dichiarazione della capacità quadro, le linee sulle quali non offre accordi quadro prima di invitare i richiedenti a presentare richieste di accordi quadro per altre linee a norma del paragrafo 1. L'approvazione dell'organismo di regolamentazione, se del caso, è valida per un periodo massimo di due anni e non è automaticamente rinnovabile.


6. Il gestore dell'infrastruttura motiva la propria decisione di rifiutare, di stipulare o di modificare un accordo quadro. I motivi sono comunicati per iscritto al richiedente la stipula o la modifica.

Articolo 6

Stipula di accordi quadro

1. Prima di stipulare un nuovo accordo quadro o di prorogare o aumentare sensibilmente la capacità quadro di un accordo quadro esistente, il gestore dell'infrastruttura tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) la garanzia dell'utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura disponibile, compreso l'uso di altre reti, tenendo conto delle limitazioni di capacità programmate;
- b) le legittime esigenze commerciali del richiedente che abbia dimostrato di avere l'effettiva intenzione e di essere in grado di utilizzare la capacità richiesta nell'accordo quadro;
- c) le esigenze dei passeggeri, del settore del trasporto merci e degli investitori, compresi gli enti statali e altri soggetti pubblici e privati;
- d) la garanzia dell'accesso non discriminatorio all'infrastruttura tenendo conto della disponibilità dei relativi impianti e dei servizi ivi forniti nella misura in cui tali informazioni sono messe a disposizione del gestore dell'infrastruttura;
- e) il finanziamento del gestore dell'infrastruttura e il futuro sviluppo della rete;
- f) la promozione dell'efficienza nella gestione dell'infrastruttura e, per quanto possibile, dei relativi impianti, compresi programmi di manutenzione, rinnovo e miglioramento;
- g) le riserve in materia di capacità destinate ai corridoi ferroviari merci internazionali, come previsto all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 913/2010;
- h) la garanzia di una gestione della rete proporzionata, mirata, trasparente, equa e provvista di sufficienti risorse;



- i) l'eventuale mancato utilizzo della capacità quadro e le relative motivazioni secondo quanto enunciato all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento;
- j) i criteri di priorità applicabili all'assegnazione delle tracce nella procedura di programmazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2012/34/UE e le dichiarazioni di infrastruttura saturata;
- k) se del caso, la necessità di assicurare i risultati finanziari a lungo termine del trasporto pubblico fornito nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.

Il gestore dell'infrastruttura pubblica nel prospetto informativo della rete, oltre ai punti di cui alle lettere da a) a k), gli altri elementi che intende prendere in considerazione.

2. Un accordo quadro contiene i seguenti elementi:

- a) le disposizioni che autorizzano le richieste di modifica della capacità quadro nelle circostanze previste dagli articoli 8-11 e 13 del presente regolamento;
- b) le disposizioni che autorizzano le richieste di modifica della capacità quadro nel caso di modifiche permanenti all'infrastruttura ferroviaria necessarie per assicurare un migliore uso della stessa;
- c) le disposizioni che autorizzano la rinuncia alla capacità quadro, o il suo spostamento, su base volontaria.

Esso non contiene disposizioni che potrebbero impedire al gestore dell'infrastruttura, qualora la capacità sia disponibile, di concedere diritti di accesso a un diverso richiedente su una o più linee della rete del gestore medesimo.


3. I richiedenti possono chiedere che la capacità quadro assegnata in conformità all'accordo quadro abbia inizio in un qualsiasi momento, ma non più tardi di cinque anni dalla data della richiesta. I gestori dell'infrastruttura non respingono tali richieste se il periodo di tempo necessario prima di avviare il servizio è giustificato da uno dei seguenti motivi:

- a) l'accordo quadro è un prerequisite per il finanziamento del materiale rotabile necessario per un nuovo servizio;
- b) vi è la necessità di completare l'autorizzazione del materiale rotabile di cui alla lettera a);
- c) il modo in cui è programmato l'avvio delle operazioni degli impianti o dei terminali di carico oppure l'apertura di un elemento di collegamento infrastrutturale;
- d) è necessario fare investimenti sull'infrastruttura laddove l'aumento della capacità non sia ancora disponibile;
- e) vi è una disposizione contenuta in un contratto di servizio pubblico esistente.

Il gestore dell'infrastruttura o il richiedente può chiedere all'organismo di regolamentazione di approvare un periodo più lungo di quello di cui alla prima frase del primo paragrafo. L'organismo di regolamentazione può dare la sua approvazione per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad e)paragrafo. La capacità assegnata nell'ambito dell'accordo quadro, ma non utilizzata a causa del tempo necessario per avviare il servizio, resta disponibile per l'utilizzo da parte di altri richiedenti.

4. Una richiesta di accordo quadro non viene respinta in ragione del fatto che il gestore dell'infrastruttura ha ricevuto la richiesta dopo la scadenza indicata all'articolo 5, paragrafo 1, ma viene trattata nell'ambito della procedura successiva su base non discriminatoria in conformità all'articolo 5. Se il gestore dell'infrastruttura invita i potenziali richiedenti a presentare richieste di accordi quadro con scadenza pluriennale e se riceve tali richieste dopo questa scadenza, deve trattarle o con scadenza annuale conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, o conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Per le richieste che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la data di ricezione della richiesta di accordo quadro non viene presa in considerazione per stabilire la durata dell'accordo quadro. Ciò non vale per i richiedenti cui sono già state assegnate altre capacità quadro o tracce ferroviarie sulla linea interessata.



*Articolo 7***Accordo sulla fascia oraria**

Il gestore dell'infrastruttura concorda con il richiedente una fascia oraria caso per caso, la quale dovrebbe essere il quanto più possibile allineata al periodo di controllo al fine di facilitare l'assegnazione della relativa capacità quadro. La fascia oraria riflette le esigenze del servizio ferroviario.

Essa è uguale o inferiore a 24 ore. In casi eccezionali, su istanza del richiedente e previa approvazione dell'organismo di regolamentazione, il gestore dell'infrastruttura può concordare una fascia oraria superiore a 24 ore.

Nel caso di una fascia oraria superiore a due ore, il gestore dell'infrastruttura assegna la capacità quadro quanto più vicina possibile a un periodo di controllo di due ore.

Le fasce orarie nell'ambito di un accordo quadro o di diversi accordi quadro possono sovrapporsi. Le parti di un accordo quadro possono concordare una frequenza di servizio.

*Articolo 8***Massimali per l'assegnazione della capacità quadro**

1. Il gestore dell'infrastruttura divide ogni periodo di 24 ore in periodi di controllo di non più di due ore ciascuno. Nell'assegnazione della capacità quadro il gestore dell'infrastruttura assegna le fasce orarie in relazione ai periodi di controllo.

2. Se il gestore dell'infrastruttura assegna una capacità quadro di non più del 70 % della capacità massima in un dato periodo di controllo su una linea, esso può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 10 e l'articolo 11, paragrafo 1, per quanto riguarda tali periodi di controllo. La capacità massima è calcolata in base al distanziamento dei treni, attuale e programmato, e sulla stima del numero di treni sulla linea in questione. Il gestore dell'infrastruttura pubblica nel prospetto informativo della rete la propria metodologia di calcolo della capacità massima ai fini del presente paragrafo.


3. Qualora sia richiesta la previa autorizzazione degli accordi quadro da parte dell'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE, uno Stato membro può decidere di non applicare, in tutto o in parte, il precedente paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafi da 3 a 6, e l'articolo 10.

*Articolo 9***Coordinamento in caso di richieste confliggenti di accordi quadro vevoli per l'orario di servizio successivo**

1. Se il gestore dell'infrastruttura riscontra conflitti fra gli accordi quadro esistenti e le richieste di accordi quadro nuovi o modificati, o fra le richieste di nuovi accordi quadro, si applicano i principi della procedura di coordinamento per le richieste di tracce previsti dall'articolo 46, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE.

2. Il gestore dell'infrastruttura cerca attraverso il primo coordinamento di conciliare al massimo le richieste confliggenti o una determinata richiesta e gli accordi quadro esistenti.

3. Quando, in seguito ad una prima fase di coordinamento, si rivela impossibile conciliare gli accordi quadro esistenti e le richieste di nuovi accordi quadro o le richieste di modifica degli accordi, a causa del rifiuto delle parti interessate alla soluzione proposta dal gestore dell'infrastruttura, quest'ultimo valuta tali richieste e, se pertinente, gli accordi quadro esistenti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 4.



4. Sulla base della valutazione effettuata conformemente al paragrafo 3, il gestore dell'infrastruttura svolge una seconda fase di coordinamento. Se questa seconda fase si rivela infruttuosa e se la richiesta di accordo quadro prevede un migliore utilizzo dell'infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura richiede la modifica della capacità quadro assegnata nell'ambito degli accordi quadro esistenti.

5. Se la seconda fase di coordinamento si rivela infruttuosa e se la richiesta di accordo quadro non prevede un utilizzo migliore dell'infrastruttura rispetto a uno o più accordi quadro confliggenti esistenti, il gestore dell'infrastruttura respinge la richiesta.

6. Il gestore dell'infrastruttura può respingere una richiesta di accordo quadro qualora le entrate supplementari generate dalla stipula del nuovo accordo quadro non portino almeno a compensare le possibili penali, di cui all'articolo 13, a seguito della modifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7. Se non è possibile soddisfare le richieste di accordi quadro per ragioni di effettiva o prevedibile mancanza di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura può dichiarare che, secondo quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva 2012/34/UE, la sezione dell'infrastruttura interessata è saturata.

Articolo 10

Coordinamento delle richieste confliggenti di tracce ferroviarie nell'ambito di accordi quadro nel corso della procedura di programmazione

1. Qualora, a causa di un conflitto con un accordo quadro esistente, le richieste di tracce ferroviarie non possano essere soddisfatte, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 45 della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura avvia una prima fase di coordinamento in conformità all'articolo 46 di detta direttiva. Tale coordinamento deve essere svolto anche nei casi in cui le parti dell'accordo quadro abbiano volontariamente rinunciato o apportato modifiche alle proprie fasce orarie. Se il gestore dell'infrastruttura non riesce a conciliare le richieste, esso valuta gli accordi quadro e le richieste di tracce ferroviarie in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

Qualora, sulla base di tali criteri, le tracce ferroviarie richieste consentano un utilizzo migliore dell'infrastruttura, e le entrate supplementari generate dall'assegnazione di tali tracce ferroviarie compensino almeno le possibili penali di cui all'articolo 13, causate da una modifica o risoluzione di uno o più accordi quadro esistenti, il gestore dell'infrastruttura chiede la modifica degli accordi quadro esistenti per l'orario di servizio successivo.

2. Il gestore dell'infrastruttura tiene conto dei seguenti criteri:

- a) la modifica non comprometterebbe la redditività del modello aziendale del richiedente titolare della capacità quadro né il modello economico di un contratto di servizio pubblico;
- b) la modifica non comprometterebbe la redditività del modello aziendale del gestore dell'infrastruttura se esso gestisce unicamente la linea in questione;
- c) l'accordo quadro ha un rendimento minore se valutato secondo i criteri di priorità applicati per l'assegnazione delle tracce ferroviarie nella procedura di programmazione conformemente alle norme in materia di assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE, comprese quelle istituite a norma degli articoli 47 e 49 della direttiva 2012/34/UE;
- d) la capacità totale posseduta o chiesta da un richiedente sulla linea interessata è significativa;
- e) le legittime esigenze commerciali del richiedente che abbia dimostrato la propria effettiva intenzione nonché di essere in grado di utilizzare la capacità richiesta nell'accordo quadro;
- f) la lunghezza del servizio, compresi i percorsi su altre reti, di una delle richieste confliggenti è significativamente più breve rispetto a quella dell'altra;
- g) la durata rimanente dell'accordo quadro o del piano aziendale è breve e tutti gli investimenti, o gran parte di essi, sono stati ammortizzati.



Gli Stati membri possono stabilire un ordine di importanza di tali criteri nel quadro dell'assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE

3. Fatta salva l'autorizzazione dell'organismo di regolamentazione, il gestore dell'infrastruttura può decidere di introdurre criteri aggiuntivi a quelli di cui alle lettere da a) a g). Se il gestore dell'infrastruttura decide di attribuire un peso diverso ai criteri, la ponderazione di tali criteri è autorizzata dall'organismo di regolamentazione.

4. Per il traffico transfrontaliero, i gestori dell'infrastruttura interessati possono congiuntamente decidere di applicare criteri supplementari e di modificarne il peso.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, il gestore dell'infrastruttura può decidere che, in caso di richieste confliggenti di tracce ferroviarie, sia alle richieste di tracce nell'ambito di un accordo quadro sia a tutte le altre richieste di tracce si applichino le norme di assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE, inclusi i criteri di priorità applicati nell'ambito della procedura di programmazione annuale in conformità agli articoli 47 e 49 della direttiva 2012/34/UE. Qualora il gestore dell'infrastruttura decida in tal senso, e qualora non sia possibile conciliare le richieste confliggenti dopo un primo coordinamento come da paragrafo 1, si applicano anche qui le norme di assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE, inclusi i criteri di priorità stabiliti conformemente agli articoli 47 e 49 della direttiva 2012/34/UE. Se il gestore dell'infrastruttura decide di applicare il presente paragrafo, lo dichiara in modo trasparente nell'accordo quadro.

Articolo 11

Adeguamento della capacità quadro nell'accordo quadro

1. Il gestore dell'infrastruttura riesamina periodicamente l'accordo quadro con i richiedenti al fine di valutare la capacità quadro. I richiedenti informano senza indugio il gestore dell'infrastruttura di qualsiasi intenzione definitiva di non utilizzare in tutto o in parte la capacità quadro.

2. Se nel corso della programmazione annuale il richiedente non chiede la concessione di tracce ferroviarie sulla base dell'accordo quadro, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura riduce di conseguenza la capacità quadro per l'orario di servizio in corso, a meno che il richiedente non motivi senza indugio la mancata richiesta delle tracce ferroviarie e le ragioni adottate vadano oltre la volontà del richiedente.

3. Il gestore dell'infrastruttura definisce e pubblica nel prospetto informativo della rete i requisiti riguardanti la quota di capacità quadro da utilizzare dalle parti degli accordi quadro. Tale quota è adeguata tenuto conto della capacità utilizzata sulla linea. In caso contrario l'organismo di regolamentazione può chiedere la modifica della quota.

Qualora la parte dell'accordo non abbia intenzione di utilizzare tale quota di capacità quadro durante un periodo superiore a un mese, essa ne informa il gestore dell'infrastruttura senza indugio e con almeno un mese di anticipo.

Qualora la parte dell'accordo non utilizzi in tutto o in parte la capacità quadro per un periodo superiore a un mese e non abbia informato il gestore dell'infrastruttura con almeno un mese di anticipo della sua intenzione di non utilizzarla, il gestore dell'infrastruttura riduce la capacità assegnata a tale parte per l'orario di servizio in corso, a meno che tale mancato utilizzo della capacità non sia dovuto a cause che sfuggono al controllo della parte. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità quadro assegnata a tale parte per l'orario di servizio successivo a quello in corso.

Il gestore dell'infrastruttura offre a un richiedente la capacità quadro nonostante un eventuale diritto della parte dell'accordo di chiedere tale capacità conformemente alle disposizioni in materia di richieste ad hoc di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

4. All'atto di offrire una nuova capacità quadro a un richiedente, il gestore dell'infrastruttura prende in considerazione ogni eventuale mancato utilizzo di capacità quadro o mancata richiesta di tracce ferroviarie sulla base di un accordo quadro e le relative motivazioni.



Articolo 12

Cooperazione nell'assegnazione della capacità quadro su più di una rete

1. I gestori dell'infrastruttura, interessati da un servizio che attraversa più di una rete del sistema ferroviario all'interno dell'Unione, garantiscono, nella misura del possibile, che:

- a) qualora uno o più accordi quadro siano stati stipulati per tale servizio ferroviario, le fasce orarie richieste corrispondano a quelle concordate o richieste nell'ambito dell'accordo quadro e le capacità disponibili previste nell'ambito di ognuno di tali accordi quadro corrispondano le une alle altre;
- b) durante la programmazione delle tracce ferroviarie, tali tracce siano armonizzate le une con le altre.

Quando un accordo quadro è richiesto o è in vigore per un servizio ferroviario su più reti, i gestori dell'infrastruttura interessati, su domanda del richiedente, designano uno fra loro al fine di coordinare le richieste di accordi quadro o le richieste di modifica degli accordi quadro.

2. Qualora non sia possibile far corrispondere le fasce orarie e le tracce ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura interessati si coordinano per fornire un'alternativa adeguata o presentare motivazioni per iscritto qualora non sia possibile fornire alternative adeguate. Il richiedente informa i gestori dell'infrastruttura che hanno ricevuto la richiesta in merito a ogni richiesta possibile o effettiva di un altro accordo quadro riguardante lo stesso servizio ferroviario.

Durante il coordinamento, i gestori dell'infrastruttura tengono conto delle restrizioni della capacità, quali quelle derivanti da lavori di manutenzione, non appena ne vengono a conoscenza.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i gestori dell'infrastruttura interessati cooperano in conformità all'articolo 40 della direttiva 2012/34/UE, anche quando uno o più di essi non propone accordi quadro e quando essi si associano al fine di assegnare la capacità.

Articolo 13

Penali

1. Qualora una parte chieda che vengano previste penali nell'accordo quadro, secondo quanto previsto all'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, essa non respinge le penali analoghe richieste dall'altra parte.

2. L'accordo quadro non fissa penali a un livello superiore ai costi, alle perdite dirette e alle spese (inclusa la perdita di entrate) ragionevolmente sostenuti o che si prevede ragionevolmente che possano essere sostenuti dalla parte risarcita come conseguenza della modifica o della risoluzione dell'accordo. La parte risarcita adotta misure ragionevoli per impedire o minimizzare la modifica dell'accordo, o per impedire la sua risoluzione o ridurre le conseguenze, nonché per recuperare o ridurre i costi, le perdite dirette e le spese (inclusa la perdita di entrate).

3. Il gestore dell'infrastruttura non chiede il pagamento di penali superiori ai costi amministrativi per modificare o risolvere l'accordo quadro in uno dei seguenti casi:

- a) la ragione per la modifica o la risoluzione dell'accordo era al di fuori del controllo del richiedente e il gestore dell'infrastruttura ne era stato informato senza indugio;
- b) il richiedente aveva presentato una richiesta complementare di capacità quadro respinta senza la quale il previsto servizio ferroviario non era redditizio;
- c) il gestore dell'infrastruttura può riassegnare le tracce ferroviarie e la capacità quadro in modo che le perdite causate dalla modifica o dalla risoluzione dell'accordo quadro siano già state recuperate.



4. L'accordo quadro non contiene una disposizione di rinuncia a una penale nel caso in cui il richiedente chiede separatamente capacità diverse da quella cancellata. Non sono richieste penali qualora una modifica comporti solo un cambiamento marginale della capacità contrattualizzata.

5. Su richiesta dell'organismo di regolamentazione, il gestore dell'infrastruttura fornisce prova che i pagamenti delle penali sono stati effettuati in tempo.

Articolo 14

Deroghe

Se un gestore dell'infrastruttura non propone accordi quadro e non ha accordi in vigore, gli articoli da 1 a 11 e l'articolo 13 non si applicano alla sua rete. Nel prospetto informativo della rete viene pubblicata una dichiarazione in tal senso.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 1 a 11 agli accordi quadro stipulati prima del 15 marzo 2003.

Articolo 15

Non applicazione di determinate disposizioni

Per gli accordi quadro stipulati prima del 28 aprile 2016, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6, paragrafo 2, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 o 13 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non hanno la facoltà di cui al primo comma per le modifiche degli accordi quadro concordate dopo il 28 aprile 2016 e che comporterebbero un aumento della capacità assegnata o una proroga della durata dell'accordo quadro.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1126



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/546 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	268,0
	MA	91,1
	SN	164,2
	TR	99,8
	ZZ	155,8
0707 00 05	MA	80,7
	TR	131,0
	ZZ	105,9
0709 93 10	MA	89,8
	TR	118,9
	ZZ	104,4
0805 10 20	EG	49,3
	IL	77,2
	MA	55,4
	TN	71,4
	TR	40,8
	ZA	51,4
	ZZ	57,6
0805 50 10	MA	91,9
	TR	65,0
	ZZ	78,5
0808 10 80	AR	86,1
	BR	93,7
	CL	116,7
	US	158,0
	ZA	85,9
	ZZ	108,1
0808 30 90	AR	181,1
	CL	105,5
	CN	66,8
	ZA	127,2
	ZZ	120,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1127



DECISIONE (UE) 2016/547 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2016

che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco ⁽²⁾, in appresso denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio ⁽³⁾, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione di tale accordo, in particolare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione. L'articolo 5 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, di seguito «il protocollo», approvato dalla decisione 2013/785/UE, autorizza la commissione mista ad adottare modifiche del protocollo.
- (2) È previsto che la commissione mista si riunisca a Bruxelles dal 14 al 16 ottobre 2015, al fine di adottare la modifica di alcune delle misure tecniche necessarie all'attuazione del protocollo, vale a dire la ripartizione del numero e della stazza dei pescherecci con palangari autorizzati nella categoria «pesca demersale», a seguito della constatazione di una sottoutilizzazione di questa sottocategoria, nonché la composizione delle catture per la categoria «pesca pelagica industriale», al fine di garantire la continuità dell'attività di pesca in tale categoria.
- (3) La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione.
- (4) La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione 2013/785/UE.
- (5) Le misure relative alla ripartizione del numero e della stazza dei pescherecci con palangari sono state iscritte nel processo verbale della suddetta riunione della commissione mista, mentre quelle sulla composizione delle catture nella categoria «pesca pelagica industriale» sono state confermate con lettera n. 510/11 del 13 novembre 2015 del ministero dell'agricoltura e della pesca marittima del Marocco.
- (6) L'aumento del tasso di catture del gruppo di specie sardine-sardinelle è compensato da una corrispondente riduzione del tasso di catture del gruppo di specie suri/sgombri/accughe, mentre la percentuale di catture accessorie resta invariata.

⁽¹⁾ GU L 349 del 21.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).



- (7) È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea.
- (8) È necessario prevedere l'applicazione retroattiva di tali disposizioni a decorrere dal 13 novembre 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche delle schede tecniche n. 4 e 6 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo e derivanti dall'estratto del processo verbale e dall'estratto della lettera n. 510/11, che figurano negli allegati I e II della presente decisione, sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 13 novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Estratto del processo verbale della riunione del 14-16 ottobre 2015 della commissione mista istituita dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

A seguito della constatazione di una sottoutilizzazione della sottocategoria dei pescherecci con palangari e previa richiesta dell'Unione europea di una revisione della stazza autorizzata, la parte marocchina propone una nuova ripartizione del numero e della stazza delle navi autorizzate nel rispetto del massimale della capacità globale del segmento dei palangari della categoria 4, come segue: 5 pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 150 GT e 4 palangari di stazza inferiore o pari a 200 GT. La parte marocchina continuerà ad analizzare tale richiesta nell'ambito del massimale globale fissato esaminando contemporaneamente le richieste di licenze per le navi di stazza superiore a 200 GT.

ALLEGATO II

Estratto della lettera n. 510/11 del 13 novembre 2015 del ministero dell'Agricoltura e della Pesca marittima del Marocco

Facendo seguito alla richiesta formulata nel corso della 2ª Commissione mista tenutasi a Bruxelles dal 14 al 16 ottobre 2015, riguardante la revisione di alcune disposizioni tecniche di sfruttamento dei piccoli pelagici relativi alla categoria 6, ho l'onore di informarLa che il parere scientifico dell'INRH raccomanda di portare il tasso di cattura del gruppo di specie sardine-sardinelle al 37 % del contingente assegnato e di mantenerlo a tale livello al fine di evitare l'eccessivo sfruttamento dello stock.

16CE1128



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/548 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2016

che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 29 settembre 2014 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del fosfato diammonico quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
- (2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in esame il 6 ottobre 2015 ⁽²⁾. L'11 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame ⁽³⁾ e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione dell'8 marzo 2016 di tale comitato.
- (3) Il fosfato diammonico è autorizzato a essere impiegato in enologia dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) La documentazione fornita dal richiedente mostra che pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari il fosfato diammonico risulta comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for diammonium phosphate for use in plant protection as a non-lethal food attractant for fruit flies (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base fosfato diammonico per l'uso in prodotti fitosanitari come sostanza non letale attrattiva per le mosche della frutta). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-783, 34 pagg.

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).



- (5) Dagli esami effettuati è emerso che il fosfato diammonico può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fosfato diammonico come sostanza di base.
- (6) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per la sua approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
- (7) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza di base

La sostanza fosfato diammonico, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I


Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Fosfato diammonico n. CAS: 7783-28-0	Diammonium hydrogen phosphate	Grado enologico	29 aprile 2016	Il fosfato diammonico deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato diammonico (SANTE/12351/2015), in particolare delle relative appendici I e II.
(*) Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.				

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento (CE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«11	Fosfato diammonico n. CAS: 7783-28-0	Diammonium hydrogen phosphate	Grado enologico	29 aprile 2016	Il fosfato diammonico deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato diammonico (SANTE/12351/2015), in particolare delle relative appendici I e II.»

(*) Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/549 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione ⁽³⁾. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2016. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione delle tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare i periodi della loro approvazione.
- (4) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, piraflofen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).

⁽⁴⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

- 1) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 11, Bentazone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 2) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 15, Diquat, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 3) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 17, Tiabendazolo, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 4) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 19, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 5) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 23, Pimetrozina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 6) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 26, Tifensulfuron metile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 7) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 31, Prosulfuron, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 8) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 34, Cialofop butile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 9) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 35, Famoxadone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 10) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 37, Metalaxyl-M, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 11) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 38, Picolinafen, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;
- 12) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 39, Flumiossazina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017».

16CE1130



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/550 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	268,0
	MA	88,2
	SN	164,2
	TR	103,7
	ZZ	156,0
0707 00 05	MA	79,9
	TR	125,1
	ZZ	102,5
0709 93 10	MA	90,1
	TR	143,3
	ZZ	116,7
0805 10 20	EG	49,8
	IL	69,5
	MA	54,7
	TN	71,4
	TR	44,6
	ZA	51,4
	ZZ	56,9
0805 50 10	MA	91,9
	TR	65,0
	ZZ	78,5
0808 10 80	AR	86,1
	BR	110,5
	CL	113,0
	US	162,4
	ZA	85,3
	ZZ	111,5
0808 30 90	AR	105,4
	CL	135,3
	CN	66,8
	ZA	113,8
	ZZ	105,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/551 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1° giugno 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è stato concluso con decisione 2014/252/UE del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2014. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, le disposizioni degli articoli 4 e 6 dell'accordo relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.
- (2) In occasione del vertice svoltosi il 29 novembre 2015, l'Unione e la Turchia hanno espresso il loro accordo politico affinché l'accordo sia pienamente applicabile a decorrere dal 1° giugno 2016.
- (3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato misto per la riammissione stabilisce le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme dell'accordo. È opportuno pertanto stabilire, mediante una decisione del comitato misto per la riammissione, le modalità di attuazione necessarie per anticipare al 1° giugno 2016 l'applicabilità degli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo.
- (4) Il Regno Unito è vincolato dall'accordo e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (5) L'Irlanda non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (6) La Danimarca non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (7) Alla luce di quanto sopra, occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo a decorrere dal 1° giugno 2016,

⁽¹⁾ Decisione 2014/252/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione UE-Turchia, in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1° giugno 2016, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di riammissione accluso alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS



PROGETTO DI

**DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO PER LA RIAMMISSIONE ISTITUITO
DALL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA**

del

**in merito alle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo a decorrere dal
1° giugno 2016**

IL COMITATO,

visto l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è entrato in vigore il 1° ottobre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, gli obblighi in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo diventano applicabili solo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo.
- (3) In occasione del vertice UE-Turchia svoltosi il 29 novembre 2015, le due parti hanno raggiunto un accordo politico affinché l'accordo diventi pienamente applicabile dal giugno 2016,

HA DECISO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

Articolo 1

Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo, in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, sono applicabili a decorrere dal 1° giugno 2016.

Articolo 2


La presente decisione è vincolante in seguito alle necessarie procedure interne previste dal diritto delle parti.

Fatto a ...,

...
(per l'Unione europea)

...
(per la Repubblica di Turchia)

16CE1132



DECISIONE (UE) 2016/552 DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2016
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del
Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Thomas KASTRUP-LARSEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Erik NIELSEN, *Mayor of Rødovre Municipality*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2016/553 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2016

**relativa alla nomina di cinque membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta della Repubblica di Francia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Claudette BRUNET-LECHENAULT, del sig. Jean-Louis DESTANS, del sig. Pierre HUGON, della sig.ra Anne-Marie KEISER e del sig. Pierre MAILLE.
- (3) Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Pierre BERTRAND, della sig.ra Mireille LACOMBE e del sig. Jean-Louis TOURENNE.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. André VIOLA a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Jean-Paul POURQUIER, *Conseiller départemental de la Lozère*,
- sig.ra Nathalie SARRABEZOLLES, *Présidente du Conseil départemental du Finistère*,
- sig.ra Martine VASSAL, *Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône*,
- sig. Jean-Noël VERFAILLIE, *Conseiller départemental du Nord*,
- sig. André VIOLA, *Président du Conseil départemental de l'Aude*;

b) quali supplenti:

- sig.ra Claudette BRUNET-LECHENAULT, *Conseillère départementale de Saône-et Loire*,
- sig. Christian GILLET, *Président du Conseil départemental de Maine-et Loire*,
- sig.ra Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, *Conseillère départementale du Bas-Rhin*,
- sig. Claude WALLENDORFF, *Vice-Président du Conseil départemental des Ardennes*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

16CE1134



DECISIONE (UE) 2016/554 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2016

relativa alla nomina di nove membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Sei seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Claude GEWERC, della sig.ra Annabelle JAEGER, del sig. Charles MARZIANI, del sig. Pierrick MASSIOT, del sig. René SOUCHON e del sig. Bernard SOULAGE.
- (3) Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base il sig. François DECOSTER (*Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais*) e il sig. Stéphan ROSSIGNOL (*Conseiller régional du Languedoc-Roussillon*) sono stati proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- sig.ra Isabelle BOUDINEAU, *Vice-présidente du Conseil régional Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin*,
- sig.ra Martine CALDEROLI-LOTZ, *Conseillère régionale du Conseil régional Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine*,
- sig. Christophe CLERGEAU, *Conseiller régional du Conseil régional Pays-de-la-Loire*,
- sig. François DECOSTER, *Vice-président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie* (modifica del mandato),
- sig.ra Mélanie FORTIER, *Conseillère régionale du Conseil régional Centre-Val-de-Loire*,
- sig. Pascal MANGIN, *Conseiller régional du Conseil régional Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine* (modifica del mandato),
- sig.ra Marie-Antoinette MAUPERTUIS, *Conseillère exécutive de la Collectivité territoriale de Corse*,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



- sig. Stéphan ROSSIGNOL, *Conseiller régional du Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées* (modifica del mandato),
- sig. Thierry SOLERE, *Conseiller régional du Conseil régional Ile-de-France*.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

16CE1135



REGOLAMENTO (UE) 2016/555 DEL CONSIGLIO**dell'11 aprile 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio ⁽²⁾ attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.
- (2) La decisione 2013/798/PESC prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.
- (3) Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che modifica i criteri di designazione per il congelamento dei beni. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/564 ⁽³⁾, che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2262 (2016).
- (4) È necessaria un'azione normativa a livello di Unione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:


1) all'articolo 3, è aggiunta la lettera seguente:

- «c) relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con Minusca, a condizione che siano state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni.»;

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GUL 96 del 12.4.2016, pag. 38).



2) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:

- a) commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;
- b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;
- c) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;
- d) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;
- e) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;
- f) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;
- g) sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;
- h) sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo designati dal comitato delle sanzioni o di un'entità posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM

16CE1136



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/556 DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 2016

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2017.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
- (4) Inoltre, non vi sono più motivi per mantenere due persone nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 e le voci che le riguardano dovrebbero pertanto essere soppresse.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).



ALLEGATO


- 1) Le voci relative alle persone sotto indicate sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011:
5. HAMEDANI Hossein
71. SHARIFI Malek Ajdar
- 2) Le voci relative alle persone sotto indicate che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sono sostituite dalle seguenti:

Persone


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1961	Consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo della polizia nazionale iraniana fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein	Luogo di nascita: Najafabad (Iran) Data di nascita: 1945	Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Sotto la sua guida, questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.	
4.	FAZLI Ali		Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e sotto la sua responsabilità ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.	
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Capo dell'accademia di comando e Stato maggiore dell'esercito (DAFOOS). Ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Sotto la sua responsabilità, il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) Data di nascita: 1963	Responsabile del centro di studi strategici della forza di sicurezza iraniana, un organismo collegato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.	12.4.2011
14.	SHARIATI Seyed Hassan		Consigliere e membro della 28ª sezione della Corte suprema. Ex capo della magistratura di Mashhad fino al settembre 2014. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Vice responsabile della sicurezza del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.	12.4.2011
17.	SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad		Capo dell'Organizzazione per la propaganda islamica nella provincia di Khorasan-Razavi. Ex giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
23.	PIR-ABASSI Abbas		Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Incaricato dei casi post elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.	12.4.2011
24.	MORTAZAVI Amir		Vice capo dell'unità responsabile degli affari sociali e della prevenzione della criminalità presso la magistratura della provincia di Khorasan-Razavi. Ex vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Giudice della Corte suprema. Ex capo della magistratura dell'Azerbaijan orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.	
34.	AKBARSHAHI Ali-Reza		Direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti.	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.	10.10.2011




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
43.	JAVANI Yadollah	Luogo di nascita: Isfahan Data di nascita: 1956	Consulente del rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC. Si esprime regolarmente nei media come rappresentante della parte più intransigente del regime. È stato uno dei primi alti funzionari a chiedere l'arresto di Mousavi, Karroubi e Khatami. Ha sostenuto ripetutamente, tramite pubblicazioni diffuse all'IRGC e alle forze Basij, il ricorso alla violenza e a tecniche dure di interrogatorio contro manifestanti delle proteste post-elettorali (tra cui confessioni videoregistrate), compresi maltrattamenti extragiudiziali ai danni di dissidenti.	10.10.2011
50.	OMIDI Mehrdad		Capo dei servizi di intelligence nell'ambito della polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informatica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppositori politici che utilizzano Internet. Responsabile pertanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione delle persone che rivendicano i propri diritti legittimi, compreso il diritto alla libertà di espressione.	10.10.2011
59.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Luogo di nascita: Mashad (Iran) Data di nascita: 1952	Funzionario del tribunale clericale speciale. Ex ministro della giustizia dal 2009 al 2013. Durante il suo mandato come ministro della giustizia, le condizioni di detenzione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguire la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iranian che vivono al di fuori del paese. Egli ha inoltre supervisionato il forte aumento del numero di esecuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annunciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla droga.	10.10.2011
61.	MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) Data di nascita: 1956	Consigliere della suprema giurisprudenza dell'IRGC. Capo dell'organizzazione per pubblicazioni sul ruolo del clero in guerra. Ex ministro dell'intelligence (2009-2013). Sotto la sua leadership, il ministero dell'intelligence ha continuato le pratiche della detenzione arbitraria diffusa e la persecuzione di manifestanti e dissidenti. Il ministero dell'intelligence gestisce la sezione 209 dell'istituto penitenziario di Evin, dove vari attivisti sono stati detenuti per le loro attività pacifiche di opposizione al governo in carica. Negli interrogatori del ministero dell'intelligence i prigionieri della sezione 209 sono stati sottoposti a percosse e abusi mentali e sessuali.	10.10.2011
62.	ZARGHAMI Ezzatollah	Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 22 luglio 1959	Membro del Consiglio supremo per il ciber spazio e del Consiglio della rivoluzione culturale. Ex direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) fino al novembre 2014. Durante il suo mandato presso l'IRIB è stato responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. L'IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di «processi spettacolo» nell'agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.	23.3.2012



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
63.	TAGHIPOUR Reza	Luogo di nascita: Maragheh (Iran) Data di nascita: 1957	Membro del Consiglio supremo per il cibernazio. Membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell'informazione e della comunicazione (2009-2012). In qualità di ministro dell'informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle elezioni presidenziali del 2009 e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.	23.3.2012
64.	KAZEMI Toraj		Capo del Centro di indagine sulla criminalità organizzata designato dall'UE (alias Ufficio Criminalità informatica o Polizia Criminalità informatica). In tale veste, ha annunciato una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti «pericolosi».	23.3.2012
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran) Data di nascita: 1967	Sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex vice ministro dell'interno per gli affari politici. Era responsabile di dirigere la repressione delle persone che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.	23.3.2012
73.	FAHRADI Ali		Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata comminata la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj di cui è responsabile.	23.3.2012

16CE1137



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/557 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.
- (2) Il 20 luglio 2015 il presidente del processo di Kimberley ha emanato una comunicazione relativa all'adozione della decisione amministrativa sulla ripresa delle esportazioni di diamanti grezzi dalla Repubblica centrafricana. I partecipanti e gli osservatori del processo di Kimberley hanno convenuto che la Repubblica centrafricana potrà iniziare a esportare diamanti grezzi dopo che sarà stato pienamente attuato il quadro operativo definito nell'allegato della decisione amministrativa.
- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione
Federica MOGHERINI
Vicepresidente

⁽¹⁾ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 28.



ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
C.P # 1260
Luanda
Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
M. Mkrtchyan 5
Yerevan
Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade
Trade Development Division
R.G. Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau
TCB Bhaban
1, Karwan Bazaar
Dhaka
Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance
Department for Precious Metals and Precious Stones
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana



BRASILE

Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios — Bloco «U» — 4º andar
70065 — 900 Brasilia — DF
Brazil

CAMBOGIA

Ministry of Commerce
Export-Import Department
#19-61, MOC Road (1138 Road)
Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok,
Phnom Penh
Cambodia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process
Ministry of Mines, Industry and Technological Development
Intek Building
Navik Street
P.O. Box 8390
Yaoundé
Cameroon

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2
Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:


Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
580 Booth Street, 10th floor
Ottawa, Ontario
Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley
BP 26
Bangui
Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing 100088
People's Republic of China



COSTA D'AVORIO

Ministère de l'Industrie et des Mines
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II
Abidjan
Côte d'Ivoire

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification
des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)
3989, av des cliniques,
Kinshasa/Gombe
Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification
des Substances Minérales Précieuses (BEEC)
BP 2787
Brazzaville
Republic of Congo

UNIONE EUROPEA

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
Ufficio EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
Diamond House,
Kinbu Road,
P.O. Box M. 108
Accra
Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea



GUYANA

Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

INDIA

Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhawan
Maulana Azad Road
New Delhi 110 011
India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade
Ministry of Trade
JI M.I. Ridwan Rais No. 5
Blok I Iantai 4
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110
Jakarta
Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry, Trade and Labor
Office of the Diamond Controller
3 Jabotinsky Road
Ramat Gan 52520
Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8919 Tokyo
Japan

KAZAKISTAN

Ministry of Economy and Budget Planning
Orynbor str., 8, entrance 7
Administrative building 'The house of ministries'
010000 Astana
Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Export Control Policy Division
Ministry of Knowledge Economy
Government Complex
Jungang-dong 1, Gwacheon-si
Gyeonggi-do 427-723
Seoul
Korea



LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export
Ministry of Industry and Commerce
Vientiane
Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade
Lazariah Building
Down Town
Beirut
Lebanon

LESOTHO

Department of Mines
Corner Constitution and Parliament Road
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office
Ministry of Lands, Mines and Energy
Capitol Hill
P.O. Box 10-9024
1000 Monrovia 10
Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry
Trade Cooperation and Industry Coordination Section
Block 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia

MALI

Ministère des Mines
Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts
Zone Industrielle Ex. DNGM
Bamako
République du Mali

MAURIZIO

Import Division
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives
4th Floor, Anglo Mauritius Building
Intendance Street
Port Louis
Mauritius



MESSICO

Secretaría de Economía
Dirección General de Política Comercial
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.
Mexico

NAMIBIA

Diamond Commission
Directorate of Diamond Affairs
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
1st Aviation Road (Eros Airport)
Windhoek
Namibia

NUOVA ZELANDA

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Private Bag 18 901
Wellington
New Zealand

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service
PO Box 2218
Wellington
New Zealand

NORVEGIA

Section for Public International Law
Department for Legal Affairs
Royal Ministry of Foreign Affairs
P.O. Box 8114
0032 Oslo
Norway

PANAMA

General Direction of International Economic Affairs
Ministry of Foreign Affairs
San Felipe, Calle 3
Palacio Bolívar, Edificio 26
Panamá 4
Republic of Panama

FEDERAZIONE RUSSA

International:

Ministry of Finance
9, Ilyinka Street,
109097 Moscow
Russia



Import and Export Authority:

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources
Gold and Diamond Office (GDO)
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#09-01, The Treasury,
Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator
SA Diamond Centre
251 Fox Street
Johannesburg 2000
South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority
25, Galleface Terrace
Colombo 03
Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines
Ministry of Natural Resources and Energy
Mining department
Lilunga House (3rd floor, Wing B)
Somhlolo Road
PO Box 9,
Mbabane H100
Swaziland

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
Sanctions Unit
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne/Switzerland



TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
1, Hu Kou Street
Taipei, 100
Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Road
Muang District, Nonthaburi 11000
Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water
Head Office of Mines and Geology
216, Avenue Sarakawa
B.P. 356
Lomé
Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department
Undersecretariat of Treasury
T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek — Ankara
Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange
Rıhtım Cad. No:81
34425 Karaköy — İstanbul
Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ukraine



EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E Kimberley Process Office
Dubai Multi Commodities Center
Dubai Airport Free Zone
Emirates Security Building
Block B, 2nd Floor, Office # 20
P.O. Box 48800
Dubai
United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

United States Kimberley Process Authority
11 West 47 Street 11th floor
New York, NY 10036
United States of America

U.S. Department of State
Room 4843 EB/ESC
2201 C Street, NW
Washington D.C. 20520
United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade
Import Export Management Department
54 Hai Ba Trung,
Hoan Kiem
Hanoi
Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»

16CE1138

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/558 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale.
- (2) Malgrado l'efficacia delle misure già adottate dalla Commissione, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 ⁽²⁾ della Commissione autorizza le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione della produzione lattiera, su base temporanea, per un periodo di sei mesi. Dato che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è prevalentemente caratterizzato da strutture cooperative, è opportuno estendere tale autorizzazione, compresi i relativi obblighi di notifica, a tali organismi istituiti dai produttori di latte. Ciò vale anche per altre forme di organizzazioni di produttori istituite dai produttori di latte nel rispetto del diritto nazionale e attive nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di massimizzare la copertura della misura.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi non appena possibile in parallelo con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 si applica, mutatis mutandis, alle cooperative e alle altre forme di organizzazioni di produttori istituite dai produttori di latte nel rispetto del diritto nazionale e attive nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1139



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2016****che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale. Nel 2015 le consegne di latte nell'Unione sono aumentate di oltre tre milioni e mezzo di tonnellate senza un corrispondente aumento della domanda sul mercato mondiale delle importazioni. Ciò è venuto ad aggiungersi a un aumento ancora maggiore delle consegne di latte del 2014, mentre la tendenza a lungo termine della domanda di importazioni dovrebbe riguardare in media l'equivalente di un milione e mezzo di tonnellate di latte in più all'anno. I margini a livello di azienda sono compressi tra il calo delle entrate legate al latte e l'aumento dei costi dovuti in particolare al servizio del debito. La natura a lungo termine degli investimenti nelle mandrie lattiere rende particolarmente difficile per gli agricoltori il rapido passaggio ad attività economiche alternative in circostanze avverse.
- (2) La Commissione aveva già adottato un certo numero di misure eccezionali per affrontare la situazione sulla base dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nell'ambito dei regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 949/2014 ⁽²⁾, (UE) n. 950/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1263/2014 ⁽⁴⁾, (UE) n. 1336/2014 ⁽⁵⁾, (UE) n. 1370/2014 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1549 ⁽⁷⁾, (UE) 2015/1852 ⁽⁸⁾ e (UE) 2015/1853 ⁽⁹⁾.
- (3) Gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere hanno avuto luogo a partire dal luglio 2015.
- (4) L'aiuto all'ammasso privato di burro, latte scremato in polvere e formaggio è stato concesso a partire dall'introduzione del divieto di importazione imposto dalla Russia nell'agosto 2014.
- (5) Malgrado l'efficacia di tali misure, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 21).⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 22).⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 341 del 27.11.2014, pag. 3).⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1336/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 13).⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1370/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 18).⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 15).⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 25).

- (6) Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione del mercato attuale e accompagnare i necessari adeguamenti successivi alla cessazione del regime delle quote latte, è opportuno autorizzare gli accordi volontari e le decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute intesi a pianificare la produzione su base temporanea per un periodo di sei mesi.
- (7) È opportuno che tali accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l'estate, che costituiscono l'alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l'impatto più significativo.
- (8) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa a condizione che non comprometta il funzionamento del mercato interno e che gli accordi e le decisioni siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Questa condizione specifica esclude gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi.
- (9) È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.
- (10) Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il corretto funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione interessato.
- (11) Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell'approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i) e dell'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1. Non appena gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 1 sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

- a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;



b) il periodo di applicazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾ gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/560 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 20 aprile 2015 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del siero di latte dolce quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. Al richiedente è stato permesso di completare la domanda, la quale è stata messa a punto nella nuova versione del settembre 2015. In tale occasione, il richiedente ha modificato l'ambito di applicazione della domanda relativa al siero di latte.
- (2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale, il 28 ottobre 2015, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica ⁽²⁾. L'11 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame ⁽³⁾ e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione dell'8 marzo 2016 di tale comitato.
- (3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il siero di latte soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Esso va pertanto considerato una sostanza di base.
- (4) Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza siero di latte può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il siero di latte come sostanza di base.
- (5) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015; Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base siero di latte dolce per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida su vitigni, pomodori, cetrioli e zucche. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-879. 34 pagg.

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza siero di latte, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Siero di latte N. CAS: 92129-90-3	Non disponibile	CODEX STAN 289-1995 (2)	2 maggio 2016	La sostanza siero di latte va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame su tale sostanza (SANTE/12354/2015), in particolare le relative appendici I e II.

(1) Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.
(2) Disponibile online all'indirizzo: <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/>.

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (CE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«10	Siero di latte N. CAS: 92129-90-3	Non disponibile	CODEX STAN 289-1995 (*)	2 maggio 2016	La sostanza siero di latte va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame su tale sostanza (SANTE/12354/2015), in particolare le relative appendici I e II.
-----	--------------------------------------	-----------------	-------------------------	---------------	---

(*) Disponibile online all'indirizzo: <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2016****che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo siano accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario. L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione n. 577/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il modello di certificato sanitario.
- (2) Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da eseguirsi, in conformità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013, su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (3) Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno ricordare ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test dovrebbero essere certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine.
- (4) La voce concernente la data di marcatura di cani, gatti o furetti nella parte I del certificato sanitario è stata inoltre interpretata erroneamente da taluni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli di conformità alle frontiere esterne dell'Unione. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (6) Al fine di evitare perturbazioni dei movimenti è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 prima della data di applicazione del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 178 del 28.6.2013, pag. 109).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2016, gli Stati membri possono autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal seguente:

«PARTE 1

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine				I.12. Luogo di destinazione					
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
					I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione del prodotto						I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619			
							I.20. Quantità			
	I.21. Temperatura dei prodotti						I.22. Numero totale di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container						I.24. Tipo di imballaggio			




I.25. Prodotto certificato per: Animali da compagnia <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito verso un paese terzo				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		
I.28. Identificazione del prodotto						
Specie (nome scientifico)	Sesso	Colore	Razza	Numero di identifica- zione [gg/mm/aaaa]	Sistema di identifica- zione	Data di nascita



PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale ⁽¹⁾ /veterinario autorizzato dall'autorità competente ⁽¹⁾ di (inserire il nome del territorio o del paese terzo) certifica che:			
	Scopo/natura del viaggio, certificato dal proprietario			
		II.1.	l'allegata dichiarazione ⁽²⁾ , corredata della necessaria documentazione ⁽³⁾ , del proprietario o della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali, stabilisce che gli animali indicati nella casella I.28 accompagneranno il proprietario o detta persona fisica entro cinque giorni dal movimento di questi ultimi, che tali movimenti non sono finalizzati alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che durante tali movimenti a carattere non commerciale gli animali resteranno sotto la responsabilità	
		⁽¹⁾	[del proprietario;]	
		⁽¹⁾ o	[della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali;]	
		⁽¹⁾ o	[della persona fisica designata da un vettore incaricato dal proprietario di provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale degli animali;]	
	⁽¹⁾	II.2.	gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero massimo di cinque;]	
	⁽¹⁾ o	II.2.	gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero superiore a cinque, hanno più di sei mesi e partecipano a competizioni, mostre o eventi sportivi o ad un allenamento finalizzato a tali eventi e il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 ha dimostrato ⁽³⁾ che gli animali sono	
		⁽¹⁾	[iscritti per partecipare ad un simile evento;]	
		⁽¹⁾ o	[registrati presso un'associazione che organizza tali eventi;]	
Certificato di vaccinazione contro la rabbia e test di titolazione degli anticorpi per la rabbia				
⁽¹⁾	II.3.	gli animali indicati nella casella I.28 hanno meno di dodici settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra dodici e sedici settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 ⁽⁴⁾ , e		
	II.3.1	il territorio o il paese terzo di origine degli animali di cui alla casella I.1 figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e lo Stato membro di destinazione di cui nella casella I.5 ha informato la popolazione che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato, e gli animali sono accompagnati		
	⁽¹⁾	II.3.2	dall'allegata dichiarazione ⁽⁵⁾ del proprietario o della persona fisica di cui al punto II.1 attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia;]	
	⁽¹⁾ o	II.3.2	dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e si può stabilire che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013;]]	



PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
Attestato di trattamento antiparassitario				
(¹)	[II.4.	i cani indicati nella casella I.28 sono destinati a uno Stato membro elencato nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione e sono stati sottoposti a trattamento contro l' <i>Echinococcus multilocularis</i> , e i dati del trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (¹) (²) (³) figurano nella seguente tabella.]		
(¹) o	[II.4.	i cani indicati nella casella I.28 non sono stati trattati contro l' <i>Echinococcus multilocularis</i> (¹).]		
Numero del trasponditore o del tatuaggio del cane	Trattamento anti-echinococcus		Veterinario incaricato	
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma	
]]				
Note:				
a) Il presente certificato è relativo a cani (<i>Canis lupus familiaris</i>), gatti (<i>Felis silvestris catus</i>) e furetti (<i>Mustela putorius furo</i>).				
b) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale fino alla data dei controlli documentali e d'identità ai luoghi di ingresso designati dei viaggiatori nell'Unione (disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).				
In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.				
Il presente certificato è valido per ulteriori movimenti in altri Stati membri fino alla prima tra queste scadenze: un totale di quattro mesi dalla data dei controlli documentali e d'identità oppure fino alla scadenza della validità della vaccinazione antirabbica oppure fino a quando le condizioni relative ad animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 cessano di applicarsi. Si noti che alcuni Stati membri hanno comunicato che i movimenti nel loro territorio di animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 non sono autorizzati. Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm .				
Parte I:				
Casella I.5: <i>Destinatario</i> : indicare lo Stato membro di prima destinazione.				
Casella I.28: <i>Sistema di identificazione</i> : scegliere fra trasponditore o tatuaggio.				
<i>Numero d'identificazione</i> : indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.				
<i>Data di nascita/razza</i> : dichiarata dal proprietario.				



PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) La dichiarazione di cui al punto II.1 è allegata al certificato ed è conforme al modello e ai requisiti supplementari di cui all'allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.</p> <p>(³) La documentazione di cui al punto II.1 (ad esempio carta d'imbarco, biglietto d'aereo) e al punto II.2 (ad esempio conferma d'iscrizione all'evento, prova della registrazione) è consegnata su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b) delle note.</p> <p>(⁴) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.</p> <p>(⁵) La dichiarazione di cui al punto II.3.2 da allegare al certificato è conforme ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue indicati nell'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.</p> <p>(⁶) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.</p> <p>(⁷) La terza opzione è subordinata alla condizione che il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 fornisca, su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b), una dichiarazione attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale durante il transito attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Tale dichiarazione è conforme ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.</p> <p>(⁸) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> — deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione, — deve misurare un livello di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml di siero, — deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), — non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione. <p>Al certificato si allega una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati del test degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1.</p> <p>(⁹) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati dei test di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.3.1.</p> <p>(¹⁰) In combinato disposto con la nota (⁶), la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un trasponditore o mediante un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, i test effettuati su tali animali.</p>		



PAESE

Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹¹) Il trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.4 deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> — essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani in uno Stato membro o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, — consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate. <p>(¹²) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista in uno Stato membro o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011.</p> <p>(¹³) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati dei trattamenti se somministrati dopo la data della firma del certificato per ulteriori movimenti verso altri Stati membri come indicato alla lettera b) delle note e in combinato disposto con la nota (¹¹).</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Veterinario autorizzato</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Telefono: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>		
<p>Visto dell'autorità competente (non richiesto se il certificato è firmato da un veterinario ufficiale)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Telefono: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>		
<p>Funzionario presso i luoghi di ingresso dei viaggiatori (per ulteriori movimenti in altri Stati membri)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo: _____</p> <p>Indirizzo: _____</p> <p>Telefono: _____</p> <p>Indirizzo di posta elettronica: _____</p> <p>Data di completamento dei controlli documentali e d'identità: _____ Firma: _____ Timbro: » _____</p>		



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/562 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	279,2
	MA	88,6
	SN	164,2
	TR	98,0
	ZZ	157,5
0707 00 05	MA	80,0
	TR	125,1
	ZZ	102,6
0709 93 10	MA	87,8
	TR	136,8
	ZZ	112,3
0805 10 20	EG	49,0
	IL	77,1
	MA	55,4
	TR	48,4
	ZZ	57,5
0805 50 10	MA	91,9
	TR	65,0
	ZZ	78,5
0808 10 80	AR	87,8
	BR	104,4
	CL	106,2
	US	157,9
	ZA	86,2
	ZZ	108,5
	0808 30 90	AR
CL		110,2
CN		66,8
ZA		111,5
ZZ		99,0

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1143



DECISIONE (PESC) 2016/563 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 15 marzo 2016****relativa all'accettazione del contributo della Turchia alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2016)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/486/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'accettazione dei contributi a EUAM Ucraina da parte degli Stati terzi.
- (2) Il comandante delle operazioni civili ha raccomandato che il CPS accetti il contributo proposto dalla Turchia a EUAM Ucraina e lo consideri significativo.
- (3) La Turchia dovrebbe essere esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Contributi di Stati terzi**

1. È accettato e considerato significativo il contributo della Turchia a EUAM Ucraina.
2. La Turchia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 3 novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ G.U.L. 217 del 23.7.2014, pag. 42.



DECISIONE (PESC) 2016/564 DEL CONSIGLIO**dell'11 aprile 2016****recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC ⁽¹⁾, a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2127 (2013).
- (2) Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che proroga l'embargo sulle armi, il divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti della Repubblica centrafricana fino al 31 gennaio 2017 e prevede alcune modifiche per quanto riguarda le esenzioni all'embargo sulle armi e i criteri di designazione.
- (3) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, come notificato in anticipo al comitato;»

b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con MINUSCA e come notificato in anticipo al comitato.»

c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione;»

2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) ("comitato") quali persone che:

a) commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

⁽¹⁾ Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (G.U. L. 352 del 24.12.2013, pag. 51).



- b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;
- c) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati;
- d) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;
- e) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;
- f) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;
- g) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;
- h) sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato;

elencate nell'allegato della presente decisione.»

3) all'articolo 2 *ter*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che:

- a) commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;
- b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;
- c) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;
- d) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;
- e) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;
- f) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;
- g) sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;



- h) sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato.

L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

16CE1145



DECISIONE (PESC) 2016/565 DEL CONSIGLIO**dell'11 aprile 2016****che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2017.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
- (4) Inoltre, non vi sono più motivi per mantenere due persone nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2011/235/PESC e le voci che le riguardano dovrebbero pertanto essere soppresse.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/235/PESC è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (G.U. L 100 del 14.4.2011, pag. 51).



ALLEGATO


- 1) Le voci relative alle persone sotto indicate sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/235/PESC:
5. HAMEDANI Hossein
71. SHARIFI Malek Ajdar
- 2) Le voci relative alle persone sotto indicate che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC sono sostituite dalle seguenti:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1961	Consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo della polizia nazionale iraniana fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein	Luogo di nascita: Najafabad (Iran) Data di nascita: 1945	Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Sotto la sua guida, questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.	
4.	FAZLI Ali		Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e sotto la sua responsabilità ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.	
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Capo dell'accademia di comando e Stato maggiore dell'esercito (DAFOOS). Ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Sotto la sua responsabilità, il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) Data di nascita: 1963	Responsabile del centro di studi strategici della forza di sicurezza iraniana, un organismo collegato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.	12.4.2011
14.	SHARIATI Seyeed Hassan		Consigliere e membro della 28ª sezione della Corte suprema. Ex capo della magistratura di Mashhad fino al settembre 2014. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Vice responsabile della sicurezza del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.	12.4.2011
17.	SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad		Capo dell'Organizzazione per la propaganda islamica nella provincia di Khorasan-Razavi. Ex giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
23.	PIR-ABASSI Abbas		Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Incaricato dei casi post elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.	12.4.2011
24.	MORTAZAVI Amir		Vice capo dell'unità responsabile degli affari sociali e della prevenzione della criminalità presso la magistratura della provincia di Khorasan-Razavi. Ex vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Giudice della Corte suprema. Ex capo della magistratura dell'Azerbaijan orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.	
34.	AKBARSHAHI Ali-Reza		Direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti.	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.	10.10.2011




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
43.	JAVANI Yadollah	Luogo di nascita: Isfahan Data di nascita: 1956	Consulente del rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC. Si esprime regolarmente nei media come rappresentante della parte più intransigente del regime. È stato uno dei primi alti funzionari a chiedere l'arresto di Mousavi, Karroubi e Khatami. Ha sostenuto ripetutamente, tramite pubblicazioni diffuse all'IRGC e alle forze Basij, il ricorso alla violenza e a tecniche dure di interrogatorio contro manifestanti delle proteste post-elettorali (tra cui confessioni videoregistrate), compresi maltrattamenti extragiudiziali ai danni di dissidenti.	10.10.2011
50.	OMIDI Mehrdad		Capo dei servizi di intelligence nell'ambito della polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informatica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppositori politici che utilizzano Internet. Responsabile pertanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione delle persone che rivendicano i propri diritti legittimi, compreso il diritto alla libertà di espressione.	10.10.2011
59.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Luogo di nascita: Mashad (Iran) Data di nascita: 1952	Funzionario del tribunale clericale speciale. Ex ministro della giustizia dal 2009 al 2013. Durante il suo mandato come ministro della giustizia, le condizioni di detenzione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguire la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iranian che vivono al di fuori del paese. Egli ha inoltre supervisionato il forte aumento del numero di esecuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annunciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla droga.	10.10.2011
61.	MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) Data di nascita: 1956	Consigliere della suprema giurisprudenza dell'IRGC. Capo dell'organizzazione per pubblicazioni sul ruolo del clero in guerra. Ex ministro dell'intelligence (2009-2013). Sotto la sua leadership, il ministero dell'intelligence ha continuato le pratiche della detenzione arbitraria diffusa e la persecuzione di manifestanti e dissidenti. Il ministero dell'intelligence gestisce la sezione 209 dell'istituto penitenziario di Evin, dove vari attivisti sono stati detenuti per le loro attività pacifiche di opposizione al governo in carica. Negli interrogatori del ministero dell'intelligence i prigionieri della sezione 209 sono stati sottoposti a percosse e abusi mentali e sessuali.	10.10.2011
62.	ZARGHAMI Ezzatollah	Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 22 luglio 1959	Membro del Consiglio supremo per il ciber spazio e del Consiglio della rivoluzione culturale. Ex direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) fino al novembre 2014. Durante il suo mandato presso l'IRIB è stato responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. L'IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di «processi spettacolo» nell'agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.	23.3.2012



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
63.	TAGHIPOUR Reza	Luogo di nascita: Maragheh (Iran) Data di nascita: 1957	Membro del Consiglio supremo per il cibernazio. Membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell'informazione e della comunicazione (2009-2012). In qualità di ministro dell'informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle elezioni presidenziali del 2009 e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.	23.3.2012
64.	KAZEMI Toraj		Capo del Centro di indagine sulla criminalità organizzata designato dall'UE (alias Ufficio Criminalità informatica o Polizia Criminalità informatica). In tale veste, ha annunciato una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti «pericolosi».	23.3.2012
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran) Data di nascita: 1967	Sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex vice ministro dell'interno per gli affari politici. Era responsabile di dirigere la repressione delle persone che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.	23.3.2012
73.	FAHRADI Ali		Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata comminata la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj di cui è responsabile.	23.3.2012»

16CE1146



DECISIONE (UE) 2016/566 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:


- (1) La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo programmatici del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, compresi il sistema centrale SafeSeaNet, il sistema CleanSeaNet e le parti pertinenti del sistema di identificazione e di controllo a lungo raggio (LRIT), la loro integrazione e interoperabilità, e del controllo del sistema SafeSeaNet, in collaborazione con gli Stati membri.
- (2) L'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce l'istituzione di un gruppo di esperti di alto livello per quanto riguarda le questioni ivi menzionate. Il gruppo di esperti è stato istituito con la decisione 2009/584/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Conformemente alla modifica dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE da parte della direttiva 2014/100/UE della Commissione ⁽³⁾, la presente norma stabilisce, rispetto alla situazione precedente, una serie di nuove mansioni per fornire assistenza nella gestione e nella governance del sistema e dei servizi integrati. Nella pratica ciò consente anche una maggiore razionalizzazione della governance e dei gruppi esistenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di dichiarazione.
- (4) Per quanto riguarda la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti di alto livello, è pertanto necessario stabilire un insieme aggiornato di mansioni.
- (5) È inoltre opportuno conferire al gruppo di esperti di alto livello alcuni altri compiti, strettamente connessi a quelli di cui alla direttiva 2002/59/CE e corrispondenti alle competenze specialistiche del gruppo. Il gruppo dovrebbe quindi assistere la Commissione nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, nell'instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti e nel migliorare la collaborazione avviata tra le autorità coinvolte negli Stati membri, nel monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema, oltre a realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche con tutte le parti coinvolte, compresa l'industria.
- (6) Risulta inoltre necessario analizzare gli sviluppi e i progressi tecnologici, come pure le questioni programmatiche relative agli sviluppi futuri del sistema, tenendo conto in particolare del sostegno e della facilitazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere e delle altre politiche e normative dell'Unione. Ciò può anche essere utile per lo sviluppo del processo su base volontaria relativo a un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE).
- (7) A norma dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE, il gruppo di esperti di alto livello è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Per ragioni di continuità è preferibile che gli attuali membri nominati a norma della decisione 2009/584/CE rimangano in carica fino al termine del loro mandato.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

⁽²⁾ Decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 63).

⁽³⁾ Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82).

⁽⁴⁾ Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).



- (8) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è responsabile dell'attuazione tecnica del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, conformemente alla direttiva 2002/59/CE, e per quanto riguarda il sostegno agli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2010/65/UE, in particolare facilitando la trasmissione elettronica di dati tramite SafeSeaNet, conformemente al regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; essa dovrebbe pertanto essere costantemente coinvolta nei lavori del gruppo di esperti di alto livello.
- (9) È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
- (10) I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) È opportuno abrogare la decisione 2009/584/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (di seguito «il gruppo di esperti»).

Articolo 2

Mansioni

Le mansioni del gruppo di esperti, fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri, sono:

- a) quelle stabilite nell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE;
- b) assistere la Commissione nell'adempimento delle mansioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE, e in particolare contribuire allo sviluppo di meccanismi tecnici di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione che favoriscano l'integrazione, il riutilizzo e la condivisione delle informazioni inserite nel sistema, permettano la dichiarazione unica e sostengano in tal modo l'agevolazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere;
- c) instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti per mansioni specifiche riguardanti la gestione, l'utilizzo e il funzionamento del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, dell'interfaccia unica nazionale, dei sistemi nazionali SafeSeaNet o di altri sistemi elettronici e la loro interoperabilità, nell'ambito del mandato definito dal gruppo di esperti;
- d) instaurare la collaborazione tra gli organismi degli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda:
- l'articolo 23 della direttiva 2002/59/CE,
 - le questioni relative alle condizioni d'uso del sistema e dei servizi marittimi integrati;
- e) monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità dell'interfaccia unica nazionale e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, come pure di altri sistemi europei utilizzati per gestire le informazioni;
- f) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche ai fini dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2002/59/CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



*Articolo 3***Consultazione**

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa alle mansioni di cui all'articolo 2 e alla gestione tecnica degli attuali e futuri sviluppi dell'interfaccia unica e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, a livello sia centrale sia nazionale, compreso sul suo contributo al monitoraggio e alla sorveglianza marittimi in una prospettiva globale per gli obiettivi e le finalità di cui alle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.

*Articolo 4***Composizione — Nomina**

1. Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
2. I membri del gruppo di esperti designati dalla Commissione sono alti funzionari.
3. Gli Stati membri nominano ciascuno non più di due membri e un numero equivalente di sostituti. I membri supplenti sono nominati in base alle stesse condizioni valide per i membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. I membri e i sostituti sono alti funzionari.
4. Gli attuali membri del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet rimangono in carica fino al termine del loro mandato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/584/CE.
5. I membri designati in conformità del paragrafo 3 sono nominati per tre anni e restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. Il mandato può essere rinnovato.
6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.
7. Un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima partecipa alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatore permanente. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è rappresentata ad alto livello.
8. I rappresentanti degli Stati EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatori.
9. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 5***Funzionamento**

1. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione che presiede il gruppo di esperti ha facoltà di invitare esperti aventi competenze particolari su un tema all'ordine del giorno a partecipare al dibattito del gruppo o del sottogruppo di esperti ove ciò risulti utile o necessario. Il rappresentante della Commissione può inoltre concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) e paesi candidati all'adesione.



3. I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, rispettano gli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ e 2015/444 ⁽²⁾ della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

4. Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione. La Commissione provvede al segretariato del gruppo di esperti. Possono partecipare alle riunioni del gruppo anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

5. Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione.

6. Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici inserendoli nel registro dei gruppi di esperti o in appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. Le eccezioni alla pubblicazione sono fatte a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo di esperti in base alle proprie disposizioni interne.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2009/584/CE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione del 10 febbraio 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 del 10 marzo 2016)

— Pagina 2, punti 1 e 2 dell'articolo 1:

anziché: «1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“*Articolo 15*

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

- a) gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;
- b) tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

- 2) sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;»

leggasi: «1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“*Articolo 15*

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

- a) gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXIV conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXV con frequenza mensile;
- b) tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXIV tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

- 2) sono aggiunti gli allegati XXIV e XXV riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;».

— Pagina 4, titolo dell'allegato I:

anziché:

«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXII”»

leggasi:


«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXIV”».



— Pagina 19, allegato I che introduce l'allegato XXIV, tabella, modello «C. 73.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI», le righe da 1140 a 1280, sono sostituite dal testo seguente:

Riga	ID	Voce	Importo/ Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di pondera- zione stan- dard	Fattore di pondera- zione appli- cabile	Deflusso
			010	020	030	040	050	060
VOCI PER MEMORIA								
« 1140	2	Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni						
1150	3	Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi						
1160	4	Depositi al dettaglio non valutati						
1170	5	Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati						
	6	Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata						
1180	6.1	forniti da enti creditizi						
1190	6.2	forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi						
1200	6.3	forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
1210	6.4	forniti da altri clienti						
	7	Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti						
1220	7.1	forniti da enti creditizi						
1230	7.2	forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi						
1240	7.3	forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
1250	7.4	forniti da altri clienti						



Riga	ID	Voce	Importo/ Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di pondera- zione stan- dard	Fattore di pondera- zione appli- cabile	Deflusso
1260	8	Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari	010	020	030	040	050	060
1270	9	Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati						
1280	10	Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli						
	11	Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela»						

— Pagina 56, titolo dell'allegato II:

anziché:


«ALLEGATO II

“ALLEGATO XXIII”»

leggasi:

«ALLEGATO II

“ALLEGATO XXV”».



Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75 del 22 marzo 2016)

Pagina 24, tabella:

anziché:

					«Totale FI:	EUR	20 520,70	0,00	20 520,70»
--	--	--	--	--	-------------	-----	-----------	------	------------

leggasi:

					«Totale FI:	EUR	- 20 520,70	0,00	- 20 520,70».
--	--	--	--	--	-------------	-----	-------------	------	---------------

16CE1149

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75 del 22 marzo 2016)

Pagina 10, considerando 2, e pagina 13, articolo 1:

anziché: «JSC Dorogobuzh»

leggasi: «PJSC Dorogobuzh».

16CE1150

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio del 31 marzo 2016 che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 1º aprile 2016)

Pagina 5, allegato [relativo all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44], parte A, voce n. 18, colonna «Nome»: il nome «BADI, Salahdin» è soppresso.

16CE1151



Rettifica della decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 1º aprile 2016)

Pagina 51, allegato [relativo all'allegato II della decisione (PESC) 2015/1333], Parte A, voce n. 18, colonna «Nome»: il nome «BADI, Salahdin» è soppresso.

Pagina 52, allegato [relativo all'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333], Parte A, voce n. 23, colonna «Nome»: il nome «BADI, Salahdin» è soppresso.

16CE1152

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-044) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 6 1 3 *

€ 6,00

